



Scuola Secondaria di I grado Statale "Battisti - Ferraris"

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.battisti-ferraris.edu.it/>
Codice Meccanografico: **BAMM29100T** - Codice Fiscale: **92069490727** Codice Univoco **UFNOTZ** - Conto corrente postale della scuola **000000000000**; <https://form.agid.gov.it/view/c115420f-ce08-4a00-a7dc-1d375cfd60e2> <https://form.agid.gov.it/view/c115420f-ce08-4a00-a7dc-1d375cfd60e2>

Bisceglie (vedi segnatura)

Protocollo (vedi segnatura)

Circolare 009

A:

**Docenti del Dipartimento di Sostegno
Referenti dell'Inclusione
Famiglie alunni DVA
Amministrazione trasparente**

https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719#

Redazione del PEI e altre indicazioni operative per l'inclusione

dopo la sentenza TAR Lazio 9795-2021

Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati : 1) Linee guida; 2) Modelli di PEI; 3) Allegati C e C1.

E' necessario informare tempestivamente in merito a quanto disposto dal TAR e fornire indicazioni operative sugli **adempimenti relativi ai processi di inclusione** degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.

- **Normativa.** Resta **vigente il Dlgs 66/2017** e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:
 - a) al **Piano Educativo Individualizzato-PEI** (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
 - b) ai **Gruppi per l'inclusione scolastica** (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).
- Vi è assoluta necessità di dare **continuità all'azione educativa e didattica** a favore di alunni e alunne con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e della **assoluta preminenza del diritto allo studio**.
- **PEI.** La scuola per l'elaborazione dei PEI ricorre alla precedente modulistica già adoperata nell'a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del Dlgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza:
 - **Composizione e funzioni del GLO**
 - nel funzionamento di tale organismo non devono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020)
 - **Possibilità di frequenza con orario ridotto**
 - non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020]
 - il beneficio concesso in questi giorni a seguito di riduzione (uscita anticipata, ingresso posticipato) è da intendersi sospeso in quanto necessitante di revisione delle motivazioni che, allo stato delle cose, vanno doverosamente esplicitate: infatti "[...] la frequenza scolastica con orario ridotto deve essere compatibile sia con il diritto all'istruzione garantito agli alunni e alle alunne con disabilità in tutti gli ordini di scuola (L. 104/92 art. 12 c. 2) che con l'obbligo scolastico nelle età in cui è previsto. Una decisione formale da parte del GLO è necessaria per attestare che la scelta rientri in un progetto di personalizzazione in cui siano state considerate tutte queste esigenze. Tale informazione risulta rilevante anche rispetto alla richiesta di risorse per il sostegno e l'assistenza da inserire nella Sezione 11, affinché nell'organizzazione vi sia una effettiva rispondenza tra il monte orario previsto in caso di frequenza ridotta e le ore destinate al sostegno e all'assistenza". L'insegnante di sostegno assegnato all'alunno/a DVA per il/la quale è stata chiesta uscita anticipata/ingresso posticipato - unitamente al Referente Inclusione e referente DVA - verificheranno prima di sottoporre al Dirigente Scolastico la autorizzazione formale alla frequenza con orario ridotto - che tale richiesta corrisponda a : 1) quantificazione dettagliata (è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe o della sezione); 2) specificazione di derivazione della richiesta se proveniente dalla famiglia, dai servizi sanitari o riabilitativi in accordo con la scuola (possibile anche più di una scelta) specificando sinteticamente le motivazioni; 3) se vi sono motivazioni stringenti connesse a personalizzazione o a esigenze terapeutiche indifferibili ovvero motivazioni estranee connesse a gestioni incongrue del caregiving

- **Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità**
 - non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al Dlgs 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbidità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).
- **Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.**
 - in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni - che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale" (Art. 18, DI 182/2020).
 - I docenti che per assegnazione o funzione prevista per l'inclusività, si interfacciano alle famiglie provvederanno a rendere comprensibili le questioni suddette.

E' prioritario - in questa fase - redigere i PEI Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato Dlgs 66/2017 ("di norma, non oltre il mese di ottobre"), pur sempre nel rispetto della sentenza TAR.

In base all'evoluzione giurisprudenziale, il Dirigente Scolastico, in stretta connessione con l'Ufficio IV della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, fornirà aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni ai quanti nella nostra scuola sono coinvolti nell'inclusione

*Scuola Secondaria di I grado Statale "Battisti - Ferraris"
Rappresentante Legale
Dirigente Scolastico
Dr. Domenico COSMAI*